

Bruxelles, 20 novembre 2025
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0358 (COD)

15701/25
ADD 1

TELECOM 418
COMPET 1206
MI 933
DATAPROTECT 306
JAI 1738
CODEC 1873

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 novembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 838 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 838 annex.

All.: COM(2025) 838 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.11.2025
COM(2025) 838 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese**

{SWD(2025) 837 final}

ALLEGATO

Requisiti relativi alle funzionalità minime e requisiti tecnici dei portafogli europei delle imprese

1. AUTENTICAZIONE DELL'UNITÀ DI PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE IMPRESE

L'accesso all'unità di portafoglio europeo delle imprese è concesso solo dopo che l'utente del portafoglio europeo delle imprese è stato autenticato con successo mediante:

- (1) un mezzo di identificazione elettronica notificato conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, che soddisfi almeno i requisiti per un livello di garanzia significativo quali definiti all'articolo 8 di tale regolamento e ulteriormente specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione; oppure
- (2) un meccanismo alternativo di autenticazione riconosciuto equivalente che soddisfi almeno i requisiti per un livello di garanzia significativo quali definiti all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014 e ulteriormente specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione.

Fino al completamento di tale autenticazione, nessuna funzionalità dell'unità di portafoglio europeo delle imprese né alcuna altra funzionalità è resa accessibile all'utente del portafoglio.

2. INTEGRITÀ DELL'UNITÀ DI PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE IMPRESE

I fornitori di portafogli europei delle imprese generano e firmano, per ciascuna unità di portafoglio europeo delle imprese, un attestato di unità di portafoglio europeo delle imprese conformemente ai requisiti di cui al punto 5. Il certificato utilizzato per apporre la firma o il sigillo sull'attestato di unità di portafoglio delle imprese è rilasciato sulla base di un certificato che figura nell'elenco di fiducia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2980 della Commissione.

3. COMUNICAZIONE SICURA E GESTIONE DELLE RISORSE CRITICHE PER I PORTAFOGLI EUROPEI DELLE IMPRESE

- (1) Il back-end del portafoglio europeo delle imprese utilizza almeno un'applicazione crittografica sicura per il portafoglio e un dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio allo scopo di gestire le risorse critiche.
- (2) I fornitori dei portafogli europei delle imprese garantiscono l'integrità, l'autenticità e la riservatezza della comunicazione tra il back-end e il front-end del portafoglio delle imprese e le applicazioni e i dispositivi crittografici sicuri per il portafoglio delle imprese.
- (3) Se le risorse critiche riguardano l'esecuzione dell'identificazione elettronica ad un livello di garanzia significativo, le operazioni crittografiche dei portafogli europei delle imprese o altre operazioni di trattamento di risorse critiche sono effettuate conformemente ai requisiti per le caratteristiche e la progettazione dei mezzi di identificazione elettronica a un livello di garanzia significativo, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione.

4. APPLICAZIONI CRITTOGRAFICHE SICURE PER I PORTAFOGLI

- (1) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che le applicazioni e i dispositivi crittografici sicuri per i portafogli europei delle imprese:
 - (a) effettuino operazioni crittografiche per il portafoglio che coinvolgono risorse critiche diverse da quelle necessarie per l'autenticazione del titolare del portafoglio da parte dell'unità di portafoglio soltanto nei casi in cui tali applicazioni abbiano autenticato con successo gli utenti del portafoglio;
 - (b) laddove autenticano il titolare del portafoglio europeo delle imprese nel contesto della realizzazione dell'identificazione elettronica ad un livello di garanzia significativo, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502;
 - (c) siano in grado di generare in modo sicuro chiavi crittografiche nuove;
 - (d) siano in grado di effettuare la cancellazione sicura di risorse critiche;
 - (e) siano in grado di generare una prova del possesso di chiavi private;
 - (f) proteggano le chiavi private generate da tali applicazioni e dispositivi crittografici sicuri per il portafoglio durante l'esistenza delle chiavi stesse;
 - (g) soddisfino i requisiti per le caratteristiche e la progettazione di mezzi di identificazione elettronica a un livello di garanzia significativo, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502.

5. AUTENTICITÀ E VALIDITÀ DELL'UNITÀ DI PORTAFOGLIO

- (1) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che gli attestati di unità di portafoglio europeo delle imprese di cui al punto 1 contengano chiavi pubbliche e che le corrispondenti chiavi private siano protette da un dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio.
- (2) I fornitori di portafogli europei delle imprese forniscono meccanismi, indipendenti dalle unità di portafoglio, per l'identificazione e l'autenticazione sicure degli utenti del portafoglio.

6. REVOCA DEGLI ATTESTATI DI UNITÀ DI PORTAFOGLIO

- (1) I fornitori di portafogli europei delle imprese stabiliscono una politica pubblicamente disponibile che specifichi le condizioni e le tempistiche per la revoca degli attestati di unità di portafoglio.
- (2) In linea con l'articolo 6, qualora revochino gli attestati di unità di portafoglio europeo delle imprese, i fornitori di portafogli europei delle imprese informano gli utenti dei portafogli europei delle imprese interessati, senza indebito ritardo e non oltre 24 ore dalla revoca delle loro unità di portafoglio europeo delle imprese, indicando il motivo della revoca e le conseguenze per l'utente del portafoglio europeo delle imprese. Tali informazioni sono fornite in maniera concisa, facilmente accessibile e utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
- (3) Qualora abbiano revocato un attestato di unità di portafoglio europeo delle imprese, i fornitori di portafogli europei delle imprese mettono a disposizione del pubblico lo stato di validità dell'attestato di unità di portafoglio europeo

delle imprese e descrivono l'ubicazione di tali informazioni nell'attestato di unità di portafoglio delle imprese.

7. REGISTRAZIONI DELLE TRANSAZIONI

- (1) I fornitori di portafogli europei delle imprese predispongono un'adeguata politica di registrazione che comprenda almeno l'apposizione di firme e sigilli elettronici e le notifiche di tutte le transazioni con le parti facenti affidamento sul portafoglio delle imprese, le altre unità di portafoglio europeo delle imprese e le unità di portafoglio europeo di identità digitale, indipendentemente dal fatto che la transazione sia stata completata con successo.
- (2) Tra le informazioni registrate figurano come minimo:
 - (a) l'ora e la data della transazione;
 - (b) il nome, i dati di contatto e l'identificativo unico della corrispondente parte facente affidamento sul portafoglio delle imprese e dello Stato membro in cui tale parte facente affidamento sul portafoglio delle imprese è stabilita o, nel caso di altre unità di portafoglio, le informazioni pertinenti desunte dall'attestato di unità di portafoglio;
 - (c) il tipo o i tipi di dati richiesti e presentati nel contesto della transazione;
 - (d) nel caso di transazioni non completate, il motivo di tale mancato completamento.
- (3) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono l'integrità, l'autenticità e la riservatezza delle informazioni registrate.
- (4) Il back-end dei portafogli europei delle imprese registra le segnalazioni inviate dall'utente dei portafogli alle autorità competenti tramite l'unità di portafoglio, comprese le interazioni relative alle notifiche, alla conformità normativa, alla condivisione dei dati o alle richieste di audit.
- (5) Le registrazioni di cui ai sottopunti 1 e 2 sono accessibili al fornitore del portafoglio europeo delle imprese, ove necessario per la prestazione di servizi di portafoglio.
- (6) Le registrazioni di cui ai sottopunti 1 e 2 rimangono accessibili fintantoché ciò sia richiesto dal diritto dell'Unione o dal diritto interno.

8. FIRME E SIGILLI ELETTRONICI QUALIFICATI

- (1) In linea con l'articolo 6, i fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che gli utenti del portafoglio possano ricevere certificati qualificati per firme elettroniche qualificate o sigilli elettronici qualificati collegati a dispositivi per la creazione di firme qualificate o sigilli qualificati che sono locali, esterni o remoti in relazione all'unità di portafoglio.
- (2) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che le soluzioni di portafoglio europeo delle imprese siano in grado di interfacciarsi in modo sicuro con uno dei tipi seguenti di dispositivi per la creazione di firme qualificate o sigilli qualificati: dispositivi per la creazione di firme qualificate o sigilli qualificati locali, esterni o gestiti a distanza ai fini dell'utilizzo dei certificati qualificati di cui al sottopunto 1.

9. APPLICAZIONI PER LA CREAZIONE DI FIRME

- (1) Le applicazioni per la creazione di firme utilizzate dalle unità di portafoglio europeo delle imprese possono essere fornite da fornitori di portafogli europei delle imprese, da prestatori di servizi fiduciari o da parti facenti affidamento sul portafoglio delle imprese.
- (2) Le applicazioni per la creazione di firme dispongono delle funzioni seguenti:
 - (a) apposizione della firma o del sigillo ai dati forniti dagli utenti dei portafogli europei delle imprese;
 - (b) apposizione della firma o del sigillo ai dati forniti dalle parti facenti affidamento sul portafoglio;
 - (c) creazione di firme o sigilli come minimo nel formato obbligatorio;
 - creazione di firme o sigilli nel formato facoltativo;
 - informazione degli utenti del portafoglio in merito al risultato del processo di creazione della firma o del sigillo.

Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 6 che specifichino le norme tecniche di cui al sottopunto 2, lettera c), e al sottopunto 2, lettera c), punto ii).

- (3) Le applicazioni per la creazione di firme possono essere integrate nel back-end dei portafogli europei delle imprese o rimanere esterne a quest'ultimo. Qualora facciano affidamento su dispositivi qualificati per la creazione di firme a distanza e siano integrate nel back-end dei portafogli europei delle imprese, le applicazioni per la creazione di firme supportano l'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) stabilita negli atti di esecuzione, che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 5 al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento.

10. ESPORTAZIONE E PORTABILITÀ DEI DATI

I portafogli delle imprese supportano l'esportazione e la portabilità sicure dei dati di un titolare contenuti nel portafoglio europeo delle imprese in almeno un formato aperto. Ciò consente al titolare di migrare i propri dati verso un'altra soluzione di portafoglio delle imprese, garantendo nel contempo un livello di garanzia almeno "significativo", come definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502.

11. CANALE DI COMUNICAZIONE LEGALE SICURO PER IL PORTAFOGLIO DELLE IMPRESE

- (1) In linea con l'articolo 5 del presente regolamento, i portafogli delle imprese integrano e supportano l'utilizzo di uno specifico servizio elettronico di recapito certificato qualificato conformemente agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 910/2014.
- (2) La Commissione, mediante atti di esecuzione:
 - (a) designa un servizio elettronico di recapito certificato qualificato che funge da canale di comunicazione legale sicuro obbligatorio per i portafogli europei delle imprese;

- (b) definisce i requisiti tecnici e di interoperabilità minimi che tale servizio elettronico di recapito certificato qualificato deve soddisfare, compreso l'allineamento alle specifiche, alle procedure e alle norme di riferimento di cui agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 910/2014;
 - (c) provvede affinché il servizio elettronico di recapito certificato qualificato prescelto sia basato su norme aperte, accessibili al pubblico e senza royalties per garantire l'interoperabilità ed evitare la dipendenza da un fornitore;
 - (d) garantisce che il servizio elettronico di recapito certificato qualificato prescelto fornisca una cifratura end-to-end per garantire la riservatezza;
 - (e) stabilisce procedure per garantire la disponibilità continua, la ridondanza e i meccanismi alternativi in caso di interruzione del servizio.
- (3) L'interoperabilità tra i portafogli delle imprese e il servizio elettronico di recapito certificato qualificato designato è obbligatoria. I fornitori di portafogli delle imprese garantiscono l'integrazione tecnica conformemente agli atti di esecuzione di cui al sottopunto 2.

12. MECCANISMO DI CONTROLLO DELL'ACCESSO AI PORTAFOGLI EUROPEI DELLE IMPRESE

- (1) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che le decisioni di autorizzazione nell'ambito del meccanismo di controllo dell'accesso si basino su uno o più dei seguenti criteri, a seconda della specifica richiesta di accesso:
- (a) l'attestato elettronico di attributi del soggetto che agisce;
 - (b) il ruolo formale dei soggetti che agiscono all'interno di una struttura organizzativa o di un operatore economico riconosciuti;
 - (c) la portata, la validità e i vincoli di qualsiasi mandato, delega o procura;
 - (d) le informazioni contestuali o politiche e le norme adottate a livello dell'Unione o nazionale per la conformità settoriale.
- (2) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che il meccanismo di controllo dell'accesso consenta di ottenere risultati delle autorizzazioni dettagliati e verificabili, facendo sì che:
- (a) la visibilità delle credenziali e degli attestati sia selettiva e condizionata ai diritti di accesso;
 - (b) l'accesso ai processi commerciali, alle procedure digitali o alle interfacce di presentazione sia controllato mediante convalida in tempo reale di ruoli e mandati;
 - (c) tutti gli eventi relativi all'accesso e all'esecuzione siano registrati, oggetto di validazione temporale e associati a prove di autorizzazione verificabili crittograficamente, valide per gli audit e i procedimenti giudiziari.
- (3) I fornitori dei portafogli europei delle imprese garantiscono che:
- (a) le corrispondenze tra ruoli e attributi siano verificabili, anche tramite audit, revocabili e riconducibili ai rispettivi legittimi emittenti;

- (b) i conflitti di ruoli, le deleghe eccessive o le autorizzazioni scadute siano individuati automaticamente e prevenuti in tempo reale;
 - (c) l'intera logica di autorizzazione sia interoperabile tra gli Stati membri.
- (4) L'elenco delle specifiche tecniche, delle procedure e delle norme di riferimento da applicare per l'attuazione del meccanismo di controllo dell'accesso è definito negli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 5 al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento. Esse riguardano in particolare:
- (a) i formati per la rappresentazione dei ruoli e degli attributi;
 - (b) i meccanismi di interoperabilità per i mandati e le deleghe tra portafogli;
 - (c) i protocolli, il linguaggio delle politiche e l'applicazione dei vincoli;
 - (d) i requisiti per la registrazione sicura, la validazione temporale e la verificabilità tramite audit degli eventi di autorizzazione.
- (5) Si presume che i requisiti di cui al presente articolo siano stati rispettati, ove siano rispettate le norme, le specifiche e le procedure di cui al sottopunto 1.

13. DISPOSIZIONI GENERALI PER PROTOCOLLI E INTERFACCE

In linea con l'articolo 6 del presente regolamento, i fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che le unità di portafoglio europeo delle imprese:

- (1) autorizzino le richieste, e se del caso procedano all'autenticazione di quelle effettuate mediante certificati di accesso delle parti facenti affidamento sul portafoglio o mediante attestati di unità di portafoglio. L'autenticazione della parte facente affidamento sul portafoglio è richiesta se gli attestati sono destinati a un pubblico limitato; in tutti gli altri casi gli attestati possono essere presentati da qualsiasi parte richiedente;
- (2) consentano agli utenti del portafoglio di visualizzare le informazioni contenute nei certificati di accesso delle parti facenti affidamento sul portafoglio delle imprese, o se del caso negli attestati di unità di portafoglio;
- (3) consentano agli utenti del portafoglio di visualizzare, se del caso, gli attributi che gli utenti del portafoglio sono invitati a presentare;
- (4) presentino gli attestati di unità di portafoglio dell'unità di portafoglio alle parti facenti affidamento sul portafoglio delle imprese o alle unità di portafoglio che ne fanno richiesta.

14. RILASCIO DI ATTESTATI ELETTRONICI DI ATTRIBUTI ALLE UNITÀ DI PORTAFOGLIO

- (1) In linea con l'articolo 5 del presente regolamento, i fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che le unità di portafoglio delle imprese che chiedono il rilascio di attestati elettronici di attributi siano in grado di autenticare le parti facenti affidamento sul portafoglio.
- (2) Per quanto riguarda il rilascio di attestati elettronici di attributi a un'unità di portafoglio, i fornitori di portafogli garantiscono il rispetto dei requisiti seguenti:

- (a) qualora i titolari di portafogli europei delle imprese, tramite la propria unità di portafoglio delle imprese, chiedano al fornitore del portafoglio europeo delle imprese il rilascio di dati di identificazione del titolare del portafoglio delle imprese o di attestati elettronici di attributi ai fornitori di dati di identificazione del titolare dei portafogli europei delle imprese oppure ai fornitori di attestati elettronici di attributi che consentono il rilascio dei dati di identificazione del titolare dei portafogli delle imprese o di attestati elettronici in più di un formato, l'unità di portafoglio chiede tale rilascio in tutti i formati di cui all'articolo 8 del presente regolamento che stabilisce norme per l'applicazione del regolamento sui portafogli delle imprese per quanto riguarda l'integrità e le funzionalità di base dei portafogli delle imprese;
- (b) qualora i titolari dei portafogli delle imprese utilizzino la propria unità di portafoglio delle imprese per interagire con le autorità nazionali competenti e i fornitori di attestati elettronici di attributi, le unità di portafoglio consentono l'autenticazione e la convalida dei componenti delle unità di portafoglio presentando gli attestati di unità di portafoglio a tali autorità nazionali competenti e a tali fornitori su loro richiesta;
- (c) le soluzioni di portafoglio supportano meccanismi che consentono ai fornitori di dati di identificazione del titolare dei portafogli delle imprese di verificare il rilascio, la consegna e l'attivazione in conformità con i requisiti del livello di garanzia significativo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione (11);
- (d) le unità di portafoglio verificano l'autenticità e la validità dei dati di identificazione del titolare dei portafogli delle imprese e degli attestati elettronici di attributi.

15. PRESENTAZIONE DI ATTRIBUTI ALLE PARTI FACENTI AFFIDAMENTO SUL PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE IMPRESE

In linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) e k), i fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che:

- (1) le soluzioni di portafoglio europeo delle imprese supportino protocolli e interfacce per la presentazione di attributi alle parti facenti affidamento sul portafoglio delle imprese conformemente alle norme definite negli atti di esecuzione;
- (2) su richiesta degli utenti, le unità di portafoglio europeo delle imprese rispondano alle richieste autenticate e convalidate delle parti facenti affidamento sul portafoglio delle imprese conformemente alle norme definite negli atti di esecuzione;
- (3) le unità di portafoglio europeo delle imprese supportino la dimostrazione del possesso di chiavi private corrispondenti alle chiavi pubbliche utilizzate nelle associazioni crittografiche.

16. RILASCIO DI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE IMPRESE ALLE UNITÀ DI PORTAFOGLIO

- (1) Le autorità competenti garantiscono che i dati di identificazione del titolare del portafoglio delle imprese rilasciati alle unità di portafoglio delle imprese siano conformi alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione, in linea con l'articolo 8 del presente regolamento.
- (2) Le autorità nazionali competenti garantiscono che i dati di identificazione del titolare del portafoglio delle imprese da esse rilasciati siano associati crittograficamente all'unità di portafoglio alla quale sono rilasciati.

17. RILASCIO DI ATTESTATI ELETTRONICI DI ATTRIBUTI ALLE UNITÀ DI PORTAFOGLIO

- (1) Gli attestati elettronici di attributi rilasciati alle unità di portafoglio europeo delle imprese sono conformi ad almeno una delle norme dell'elenco stabilito negli atti di esecuzione, in linea con l'articolo 5 del presente regolamento.
- (2) I fornitori di attestati elettronici di attributi si identificano presso le unità di portafoglio europeo delle imprese utilizzando il loro certificato di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio.
- (3) I fornitori di attestati elettronici di attributi garantiscono che gli attestati elettronici di attributi rilasciati alle unità di portafoglio europeo delle imprese contengano le informazioni necessarie per l'autenticazione e la convalida di tali attestati elettronici di attributi.